



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 11/07/2014

REGOLAMENTO REGIONALE 4 LUGLIO 2014, n. 13

Regolamento del Fondo di cui al comma 8 dell'art. 78 della L.R. n. 18/1974 e s.m.i.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Viste le Delibere di Giunta Regionale n. 1179 del 18 Giugno 2014 e n. 1351 del 27 Giugno 2014 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
Costituzione del Fondo**

1. È costituito il Fondo in favore dei dipendenti regionali, di seguito denominato Fondo, alimentato dai proventi di cui al comma 8 dell'art. 78 della legge regionale n. 18/1974 nonché da altri proventi per effetto di norme contrattuali, anche in forma decentrata, e/o di legge che dettano disposizioni in merito.

2. Il Fondo non ha scopo di lucro ed è privo di personalità giuridica.

3. Hanno diritto di accesso al Fondo, secondo le modalità del presente Regolamento, tutti i dipendenti della Regione Puglia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I criteri di accesso al Fondo saranno stabiliti a cura del Consiglio di Gestione (di seguito denominato C.d.G.).

Art. 2

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha la finalità:

- a) di erogare finanziamenti e prestiti ai dipendenti aventi diritto;
- b) di erogare contributi a fondo perduto a seguito di decesso dei dipendenti deceduti in attività di servizio con situazione familiare economica di particolare e comprovata difficoltà;
- c) di assicurare assistenza economica ai dipendenti che si trovino a fronteggiare situazioni familiari impreviste e non altrimenti risolvibili con i mezzi economici posseduti;
- d) di prestare qualsiasi altro intervento, all'uopo deliberato dal C.d.G. del Fondo, coerente con le finalità sociali, assistenziali e di studio compatibile con le risorse disponibili;

Art. 3

Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- a) il C.d.G.
- b) il Presidente del Consiglio di Gestione
- c) il Revisore contabile

Art. 4

Il Consiglio di Gestione

Composizione

1. Il C.d.G. è composto da sette componenti compreso il Presidente;

2. Il Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione svolge le funzioni di Presidente.

3. Il C.d.G. è composto da:

- a) il Dirigente del Servizio Risorse Umane del Consiglio Regionale;
- b) un Dirigente dell'Amministrazione Regionale designato dal Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione;
- c) n.1 componente per ciascuna delle quattro OO.SS. maggiormente rappresentative, individuate con il criterio del maggior numero di deleghe possedute nell'ambito dell'amministrazione regionale.

4. L'incarico di componente del C.d.G. è svolto a titolo gratuito. Detto incarico non può essere conferito a soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

5. La verifica della maggiore rappresentatività delle OO.SS. e l'eventuale aggiornamento della composizione del Consiglio ha cadenza biennale.

6. I componenti indicati dalle OO.SS. possono essere sostituiti dalle organizzazioni di appartenenza durante il corso del mandato.

7. La mancata partecipazione non giustificata a due sedute consecutive del Consiglio comporta la decadenza dallo stesso.

Art. 5

Il Consiglio di Gestione - Competenze

1. Al C.d.G. spetta:

- a) la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la cura delle attività necessarie per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2;
- b) predisporre ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) proporre la eventuale modifica del presente Regolamento da approvare secondo le norme vigenti;
- d) stabilire le modalità di erogazione a favore dei dipendenti regionali di cui al precedente art. 2;
- e) deliberare le disponibilità finanziarie del bilancio annuale di riferimento per l'erogazione dei prestiti;
- f) verificare l'attività posta in essere dalla segreteria per la concessione dei prestiti e/o benefici assistenziali.

2. Il C.d.G., a seguito di procedura ad evidenza pubblica, individua l'Istituto di credito per l'espletamento del servizio di tesoreria. Tutte le operazioni per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 sono effettuate previa accensione di apposito conto corrente presso l'Istituto individuato sul quale confluiscono tutte le somme di cui all'art. 1 che precede.

Art. 6

Il Consiglio di Gestione

Modalità di funzionamento

1. Il C.d.G. si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale o a richiesta di almeno due dei Componenti. Il C.d.G. si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

2. La convocazione è effettuata, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione e contiene l'ordine del giorno.

3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, con l'assistenza del Segretario.

4. Le funzioni di segretario del C.d.G. sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione regionale di categoria D, nominato dal Presidente dello stesso C.d.G., tra i dipendenti incardinati presso il Servizio Personale.

5. Il segretario non ha diritto di voto e sottoscrive, congiuntamente al Presidente, i mandati di pagamento.

6. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti, compreso il Presidente o suo delegato.

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. La documentazione amministrativa, relativa alla gestione del Fondo, nonché le deliberazioni del C.d.G., sono conservate nell'apposito archivio del Fondo.

9. Il Segretario cura le attività amministrative del C.d.G. e si avvale della collaborazione di dipendenti del Servizio Personale.

Art. 7

Il Presidente del Consiglio di Gestione

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale del Fondo con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, ivi compresi i poteri di nominare procuratori/delegato determinandone le attribuzioni;
- b) convoca e presiede il C.d.G. e, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- c) adotta gli atti necessari per il perseguimento delle attività del Fondo;
- d) controlla la corretta gestione del Fondo;
- e) cura l'osservanza del presente regolamento;
- f) adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento da sottoporre a ratifica del Consiglio;
- g) nomina il Segretario del C.d.G.

Art. 8

Il Revisore Contabile

1. Il Revisore Contabile è il Dirigente del Servizio ragioneria o suo delegato. Esso provvede alla verifica dell'amministrazione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua la verifica di cassa.

Art. 9

Impiego somme del Fondo

1. Le risorse del Fondo, oltre ad essere utilizzate per le finalità di cui al precedente art.2, possono essere impiegate:

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in obbligazioni fondiarie od in titoli ad esse equiparati, in titoli obbligazionari;
- b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;
- c) in altri modi che siano ritenuti convenienti dal C.d.G. in relazione alla natura ed alle finalità istituzionali del Fondo.

2. I criteri di individuazione e di rischio nella scelta degli investimenti devono avvenire in modo da tenere conto della necessaria liquidità del patrimonio del Fondo per la copertura degli impegni finanziari a breve ed a medio termine.

Art. 10

Trasparenza

1. Le deliberazioni del C.d.G., il Bilancio preventivo e quello consuntivo di cui all'art.5 del presente

Regolamento, sono pubblicate sul sito Prima Noi in apposito link denominato Gestione Fondo dei dipendenti della Regione Puglia

Art. 11

Accesso al Fondo: norma transitoria

1. Nelle more dell'adozione da parte del C.d.G. di nuova regolamentazione di accesso al Fondo da parte degli aventi diritto, restano vigenti i criteri stabiliti per la "concessione dei prestiti ai dipendenti in attività di servizio", pubblicati sul BURP n.127 del 07/08/2008, nonché i "criteri per il conferimento dei benefici di natura assistenziale alle famiglie dei dipendenti regionali deceduti in attività di servizio" pubblicati sul BURP n.68 del 07/05/2009.

2. L'erogazione dei prestiti e/o benefici, sarà garantita tramite l'attuale organizzazione.

Art. 12

Liquidazione

1. Nel caso di liquidazione del Fondo, il C.d.G. nomina il liquidatore che predispone il bilancio finale di liquidazione ed eroga le somme disponibili al personale regionale in attività di servizio.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 4 luglio 2014

VENDOLA